(9) Nell'esercizio delle sue funzioni la Commissione è tenuta a rispettare i diritti delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati di carattere personale riconosciuti dall'articolo 8, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dall'articolo 16, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e come attuati dal regolamento (UE) 2018/1725. Al tempo stesso, per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca INN la Commissione ha obblighi specifici che le derivano dal regolamento (CE) n. 1005/2008, il quale le impone di svolgere analisi e procedure, ma sempre nel rispetto delle norme in materia di riservatezza e segreto d'ufficio ([7]), nonché dei diritti di difesa delle persone fisiche o giuridiche soggette a tali analisi e procedure ([8]).

(10) In alcune circostanze è necessario conciliare i diritti degli interessati previsti dal regolamento (UE) 2018/1725 con l'esigenza di svolgere analisi e procedure in materia di pesca INN, nonché con il pieno rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali degli altri interessati. In tal senso, l'articolo 25 del regolamento (UE) 2018/1725 dà alla Commissione la possibilità di limitare l'applicazione degli articoli da 14 a 17 e degli articoli 19, 20 e 35, nonché dell'articolo 4 del medesimo regolamento nella misura in cui le sue disposizioni corrispondano ai diritti e agli obblighi di cui agli articoli da 14 a 17 e agli articoli 19 e 20 dello stesso.

(11) La politica comune della pesca dell'Unione prevede che la Commissione applichi in modo efficace ed efficiente le norme dell'Unione volte a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca INN. A tal fine, nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali di cui al regolamento (UE) 2018/1725, è necessario adottare norme interne in base alle quali la Commissione possa limitare i diritti degli interessati in conformità all'articolo 25 di detto regolamento.

(12) È opportuno che tali norme interne riguardino tutte le operazioni di trattamento dei dati effettuate dalla Commissione nell'esercizio dei suoi poteri e dei suoi obblighi a norma del regolamento (CE) n. 1005/2008 e del regolamento (CE) n. 1010/2009. È opportuno che esse si applichino alle operazioni di trattamento dei dati effettuate per l'intera durata delle analisi e delle procedure previste per la pesca INN, dal momento in cui la Commissione riceve i dati personali che potrebbero servire ad identificare i pescherecci che praticano la pesca INN o i paesi terzi non cooperanti, fino a tutta la fase di svolgimento delle analisi e delle procedure e dei dialoghi con le autorità dei paesi terzi, nonché nelle fasi successive, vale a dire quando le navi o i paesi terzi sono stati formalmente identificati ai sensi degli articoli 27 o 33 del regolamento (CE) n. 1005/2008, se ciò è necessario per verificare il seguito dato o per garantire l'adempimento degli obblighi dell'Unione.

(13) È opportuno che tali norme interne cessino di applicarsi alle operazioni di trattamento dei dati personali che sono state comunicate agli interessati conformemente all'articolo 26, paragrafo 2, lettera d), o all'articolo 26, paragrafo 3, lettera d), e all'articolo 27, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (CE) n. 1005/2008. Per quanto riguarda le operazioni di trattamento dei dati effettuate nel quadro dell'assistenza fornita agli Stati membri e dello scambio di informazioni con paesi terzi e organizzazioni, è opportuno che tali norme si applichino dal momento in cui la Commissione riceve i dati personali che essa trasmette in un secondo tempo agli Stati membri, ai paesi terzi o alle organizzazioni internazionali, fino all'intera durata delle analisi e dei procedimenti avviati dagli Stati membri, dai paesi terzi o dalle organizzazioni internazionali per trattare i casi di presunta pesca INN, nonché successivamente, se ciò è necessario per verificare il seguito dato e per garantire l'adempimento degli obblighi dell'Unione.

(14) Per conformarsi agli articoli 14, 15 e 16 del regolamento (UE) 2018/1725, è opportuno che, in modo trasparente e coerente, la Commissione informi tutti gli interessati riguardo allo svolgimento di attività che comportano il trattamento dei loro dati personali e ai loro diritti, mediante la pubblicazione di informative sulla protezione dei dati sul suo sito Internet. Se del caso, sarebbe opportuno che essa predisponesse garanzie supplementari per far sì che gli interessati fossero informati singolarmente secondo modalità adeguate.

(15) Fatti salvi l'articolo 14, paragrafo 5, e l'articolo 16, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/1725, la Commissione, sulla base dell'articolo 25 del medesimo regolamento, ha la possibilità di limitare la comunicazione di informazioni agli interessati in merito al trattamento dei loro dati personali e l'esercizio degli altri loro diritti, al fine di tutelare i poteri di cui essa dispone per svolgere le analisi e le procedure previste dal regolamento (CE) n. 1005/2008. A tale riguardo, la Commissione può dover limitare l'esercizio di tali diritti e obblighi ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1, lettere c) e g), del regolamento (UE) 2018/1725 qualora sia messa a rischio la finalità delle sue funzioni di controllo, d'ispezione o di regolamentazione connesse all'efficace attuazione della politica comune della pesca dell'Unione.

([7]) Cfr., in particolare, l'articolo 339 del TFUE.

([8]) L'attuazione dei diritti degli interessati a norma del regolamento (UE) 2018/1725 e il rispetto degli obblighi dei titolari del trattamento a norma del medesimo regolamento non incidono sul trattamento, da parte della Commissione, dei diritti di difesa delle persone oggetto dei procedimenti. Poiché gli elementi di prova ottenuti nel corso delle analisi e delle procedure sono ricevuti o raccolti in base alle norme procedurali applicabili in materia, la loro integrità e autenticità non possono essere compromesse da un'eventuale modifica dei documenti.